



5829/15

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente -  
 Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere -  
 Dott. FELICE MANNA - Consigliere -  
 Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -  
 Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere -

Oggetto

*SANZIONI AMM.VE DIVERSE DA LAVORO, PREVIDENZA, FINANZ. E TRIB.
---

Ud. 11/12/2014 - CC

R.G.N. 10500/2013

Ron 5829

Rep.

P4

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 10500-2013 proposto da:

FD X elettivamente domiciliato  
 in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93, presso lo studio dell'avvocato  
 ANNAMARIA LOVELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega  
 a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE già Comune di Roma in persona del Sindaco pro  
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI  
 GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e  
 difeso dagli avvocati ENRICO MAGGIORE e ALESSANDRO  
 RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19705/2012 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositata il 18/10/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

DF proponeva opposizione avverso il Verbale di Accertamento di  
Violazione n° X del 23 aprile 2008 della Polizia Municipale di  
Roma Capitale, in cui si contestava allo stesso circolazione con la propria  
autovettura sulla Tangenziale Est di Roma, nell'inosservanza del divieto  
imposto da Ordinanza del Sindaco per la prevenzione dell'inquinamento  
acustico. L'opponente, qualificando come clausola di mero stile l'indicazione  
dell'impossibilità per gli agenti di Polizia Municipale di fermare il veicolo per  
assenza di spazio a margine della carreggiata, affermava l'illegittimità della  
mancata contestazione immediata della violazione commessa.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nella contumacia di Roma Capitale,  
con sentenza n° 93999/2009, accoglieva l'opposizione, compensate le spese di  
lite per motivi di equità e opportunità.

Avverso tale decisione, l'opponente proponeva appello, lamentando  
violazione dell'art. 92 2° comma c.p.c., in quanto il giudice a quo avrebbe  
potuto disporre la compensazione delle spese di lite solo per casi di  
soccombenza reciproca o di presenza di giusti motivi, da indicare  
esplicitamente nella motivazione della sentenza impugnata. Roma Capitale,  
costituitasi, resisteva all'appello avversario e proponeva appello incidentale,  
chiedendo dichiararsi la legittimità della contestazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n° 19705/2012, rigettava l'appello  
principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava DF alla  
rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi giudizio. In particolare, il  
giudice di secondo grado, accogliendo le ragioni addotte dall'appellante  
incidentale, affermava la piena legittimità della contestazione, riconoscendo

carattere meramente esemplificativo all'elenco delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 384 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è consentita la mancata contestazione immediata dell'infrazione commessa.

Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, DF propone ricorso per i seguenti tre motivi: nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n° 4.; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n° 3; violazione e falsa applicazione dell'art. 115, 2° comma c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n° 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per violazione delle medesime norme in relazione all'art. 360, 1° comma, n° 5.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo motivo.

In prossimità dell'udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: *“Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, giacchè Roma Capitale, contumace in primo grado, chiedendo al giudice di secondo grado la dichiarazione di legittimità della contestazione, avrebbe modificato la causa petendi del giudizio. I limiti di quest'ultima consisterebbero, a detta del ricorrente, nelle questioni devolute al giudice d'appello nell'impugnazione principale. L'art. 345, 1° comma, 1° periodo c.p.c. vieta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, la proposizione nel giudizio di appello di domande nuove. Con tale espressione devono intendersi tutte le domande che, introducendo nel giudizio di secondo grado pretese fondate su presupposti di*

fatto e su situazioni giuridiche non prospettati in primo grado, alterino i fatti costitutivi del diritto fatto valere. In questo modo si introduce nel giudizio di secondo grado un tema di indagine e di decisione diverso da quello prospettato in primo grado, con conseguente mutamento dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia. La domanda nuova, dunque, deve essere fondata su una causa petendi estranea alla domanda originaria, ed idonea a porre in essere una pretesa ulteriore, radicalmente diversa da quella originariamente alla cognizione del giudice di primo grado (cfr. Cass., 07-02-2012, n° 1684).

Nel caso di specie, il resistente, costituitosi per la prima volta dinanzi al Tribunale di Roma in sede di appello, ha contestato la sentenza impugnata nel capo in cui dichiarava l'illegittimità del verbale di contestazione, facendo valere una pretesa non estranea alla causa petendi all'esame del Giudice di Pace di Roma. A nulla vale il richiamo del ricorrente al contenuto dell'appello da lui proposto.

Pertanto, tale motivo è da ritenersi infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la propria condanna alla rifusione delle spese di lite per il primo grado di giudizio sia contraria al principio di effettività della tutela giurisdizionale, che costituisce la ratio della disposizione violata. Roma Capitale, contumace dinanzi al Giudice di Pace, non avrebbe svolto alcuna onerosa attività processuale in primo grado, ottenendo così dalla sentenza impugnata un ingiustificato arricchimento. La ratio dell'art. 91 c.p.c. è rappresentata dal principio di effettività della tutela giurisdizionale. In virtù di questo, la parte che agisce o si difende in giudizio vittoriosamente deve essere tenuta indenne dalle diminuzioni patrimoniali conseguenti alle spese sopportate per il compimento delle attività di azione o difesa, a cui sia stata costretta dall'ingiustificata resistenza o azione in giudizio della controparte soccombente. Tale principio deve essere letto in connessione con il principio di globalità, che impone di valutare la soccombenza in considerazione dell'esito globale del giudizio, prescindendo dall'esito dei singoli, precedenti gradi (cfr. Cass., 07-02-2007 n. 2634; Cass., 17-06-2010, n. 14619). Tuttavia, la globalità della valutazione della soccombenza non può spingersi sino all'ammissione del diritto del contumace vittorioso alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., ostandovi il

*mancato compimento da parte di questi di alcuna attività processuale (cfr. Cass., 19-08-2011, n° 17432; Cass., 25-09-1997 n. 9419; Cass., 29-11-1993, n. 11803).*

*Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente, pur risultando soccombente in appello, non doveva essere condannato in secondo grado alla rifusione delle spese processuali sopportate in primo grado dal resistente, giacchè questi, dichiarato contumace dal Giudice di Pace di Roma, e rimasto tale fino alla proposizione dell'appello incidentale, non ha compiuto in primo grado alcun atto di azione o difesa, non sopportando alcuna diminuzione patrimoniale.*

*Pertanto, il motivo in questione è da ritenersi fondato.*

*Con il terzo motivo il ricorrente lamenta in primo luogo l'erronea qualificazione quale fatto notorio della mancanza sulla Tangenziale Est di luogo idoneo all'arresto in sicurezza di veicoli, ed in secondo luogo la carenza di motivazione circa il nesso logico-giuridico tra il suddetto, presunto fatto notorio e la legittimità della mancata contestazione immediata dell'infrazione.*

*Ciò premesso, l'attestazione in questione è contenuta in un Verbale di Accertamento di violazione del Codice della Strada, ossia in un atto la cui efficacia probatoria dipende dal tipo di affermazione o contestazione espressa dal pubblico ufficiale redigente. Secondo l'orientamento ad oggi prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, deve essere riconosciuta natura di atto pubblico, con efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., non solo alle statuizioni del verbale relative alla sua provenienza dal redigente e alle dichiarazioni rese dall'autore della violazione in presenza dello stesso, ma anche a quelle inerenti ai fatti che l'ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza. Ne consegue, pertanto, l'attribuzione di efficacia di prova legale ad ogni affermazione contenente un mero accertamento di fatti verificatisi sotto la diretta ed immediata percezione del verbalizzante, con conseguente utilizzabilità del solo rimedio della querela di falso per far valere eventuali errori od omissioni percettivi (cfr. Cass., 14-02-2013, n° 3705; Cass., 16-03-2011, n° 6196; Cass., 02-02-2011, n° 2434). Al contrario, una mera efficacia di prova liberamente valutabile dal giudice, contrastabile con qualsiasi mezzo, può imputarsi alle parti del verbale esprimenti giudizi valutativi del verbalizzante, ovvero contenenti l'accertamento di fatti non avvenuti alla presenza del redigente, oppure la cui percezione*

*abbia implicato un rilevante margine di apprezzamento personale da parte dell'ufficiale (cfr. Cass., 14-02-2013, n° 3705; Cass., SS.UU., 24-07-2009, n° 17355; Cass., 30-12-2005, n° 28939; Cass., 01-07-2005, n° 14038).*

*Nel caso di specie, dunque, il ricorrente ha errato nel ritenere contestabile, oltretutto con una mera difesa in diritto, l'attestazione, contenuta nel verbale opposto, dell'assenza di luogo a margine della carreggiata per l'arresto in sicurezza del proprio veicolo. Infatti, a prescindere dalla notorietà delle caratteristiche tecniche della Tangenziale Est, il ricorrente avrebbe potuto contestare la veridicità di tale accertamento, basato sulla pura percezione sensoriale di una realtà statica, non necessitante di alcun apprezzamento o valutazione tecnica, solamente sollevando querela di falso.*

*Dalle considerazioni sopra esposte discende, logicamente, l'irrilevanza del profilo attinente all'asserito vizio di omessa motivazione circa il nesso logico intercorrente tra la notorietà dell'assenza di corsia di emergenza sul luogo dell'infrazione e l'impossibilità di contestazione immediata della violazione. Infatti, anche qualora si accertasse l'effettiva inesistenza di tale nesso, ciò non sarebbe da solo sufficiente a far ritenere illegittimo l'accertamento, avente efficacia di prova legale per le ragioni sopra esposte, dell'assenza, nel luogo dell'infrazione, di un adeguato margine per l'arresto in sicurezza del veicolo del ricorrente. Inoltre, sembra che il F. pur lamentandosi apparentemente della carenza del nesso logico-giuridico de quo, in realtà si dolga di un vizio di insufficiente motivazione, consistente nella difformità tra le argomentazioni adoperate dal giudice a quo e quelle contrarie illustrate nel ricorso. In ragione di ciò, il profilo in esame sarebbe oltretutto inammissibile, stante l'interpretazione, fornita da Cass., SS.UU., 07-04-2014, n° 8054, dell'art. 360, 1° comma, n° 5 c.p.c., come modificato dall'art. 54 D.l. n° 83/2012, convertito in l. n° 134/2012 applicabile *ratione temporis*. Infatti, la proponibilità, avverso le sentenze pubblicate dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n° 134/2012 (cioè a partire dall'11-09-2012), del ricorso per Cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (e non più, come nel testo previgente, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio), deve essere inteso nel senso che dal dies a quo*

*indicato nella legge di conversione è ammissibile la prospettazione unicamente di vizi di omissione totale della motivazione della sentenza impugnata, ovvero di sua irriducibile e manifesta contraddittorietà, tale da sfociare in una nullità processuale per violazione dell'art. 132, 1° comma, n° 4 c.p.c. Appare, pertanto, radicalmente esclusa la possibilità di denunziare un qualsiasi vizio attinente, invece, alla sufficienza delle argomentazioni utilizzate dal giudice a quo, con conseguente inammissibilità ex art. 366, 1° comma, n° 4 c.p.c. del ricorso in cui si sollevi una simile censura, come nel caso di specie. Pertanto, tale ultimo motivo è da ritenersi infondato.”*

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio e per l'effetto vanno disattese le osservazioni di parte ricorrente formulate nella memoria illustrativa che attengono alle medesime censure del ricorso, per le quali non possono che essere ribaditi i principi esposti nella relazione.

Conclusivamente vanno rigettati i motivi uno e tre del ricorso, accolto il secondo e la sentenza impugnata deve essere quindi cassata quanto alla statuizione delle spese di lite.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, elidendo la condanna del F al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

Le spese del giudizio di cassazione, in considerazione del limitato accoglimento del ricorso, sul solo capo delle spese, si ritiene di integralmente compensarle fra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte, rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito elide la condanna del F al pagamento in favore dell'Amministrazione delle spese del primo grado di giudizio;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, l'11 dicembre 2014.

Il Presidente

*Brancaccio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 24 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

*mf*